COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 - C. F. 00085160661 - c.c.p. 12153672 - Tel. 0862 900142 - 900320 fax

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 14 del 22/09/2017

Oggetto: Approvazione convenzione art.20 D. Lgs 50/2016 tra il Comune di Campotosto e For Life Onlus per la realizzazione di una struttura dispiegabile in legno.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 12:45, nella Sede Comunale provvissoria, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

- Luigi Cannavicci

- Gaetana D'Alessio

- Maria Rita Rascelli

Sindaco

Vice - Sindaco

Presente

Assessore

Presente

Presente

ne risultano presenti n. 03 e assenti n. 0

Ha partecipato alla seduta il Segretario comunale dott. Valerio Brignola Il Presidente Luigi Cannavicci in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri favorevoli:

| | IX1 il | Responsabile | del servizio interessato | , per quanto concerne | la regolarità tecnic |
|--|--------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|--|--------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|

[] I Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

[1 il Revisore del Conto.

Premesso che:

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286"; con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza inconseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i I territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Campotosto;
- 1'art. 20, comma 1 del DLgs 50/2016 prevede:
 - "1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80".

Preso atto che a seguito del sisma l'associazione For Life Onlus ha proposto al Comune di Campotosto la donazione di una struttura dispiegabile in legno secondo il progetto allegato alla presente deliberazione;

Rilevato che è la suddetta donazione può essere ricondotta nelle più ampie previsioni dell'articolo 20 del Codice dei Contratti;

Visto il progetto presentato dalla stessa Associazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la proposta progettuale rispondente alle necessità del Comune di Campotosto in considerazione delle possibilità di allocare provvisoriamente nella realizzanda struttura parte degli uffici comunali:

Visto lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL 267/2000;

delibera

- 1) di approvare il progetto presentato dall'Associazione For Life Onlus al Comune di Campotosto per la realizzazione di una struttura dispiegabile in legno da destinare alla provvisoria allocazione di parte degli uffici comunali.
- 2) di approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs 50/2016, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di delegare il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione.
- 4) di stabilire che la stipula della convenzione dovrà essere preceduta dall'acquisizione degli ulteriori pareri e nulla-osta eventualmente necessari.
- 5) di dichiarare l'atto che scaturirà dalla presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/2000.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS N. 50/2016 TRA IL COMUNE DI CAMPOTOSTO E FOR LIFE ONLUS DI NOVARA PER LA DONAZIONE DI UNA STRUTTURA DISPIEGABILE IN LEGNO.

| L'anno duemiladiciassette il giorno Comune di Campotosto | del mese di, presso la sede temporanea del |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | TRA |
| il Comune di Campotosto, di seguito "Comune Cannavicci Luigi, autorizzato alla sottoscri Comunale n del | e" - con sede a Campotosto, nella persona del Sindaco zione del presente giusta deliberazione di Giunta |
| | E |
| Il Sig | |
| | |
| di seguito congiuntamente, "le Parti"; | |

PREMESSO CHE

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286"; con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza inconseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività
 di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le
 amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, e vi
 concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione

civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Campotosto;
- che l'associazione Onlus For Life di Novara al fine di contribuire alle attività volte al ripristino delle normali condizioni di vita del Comune di Campotosto, con spirito di solidarietà e responsabilità sociale d'impresa, ha proposto la realizzazione di un'opera pubblica secondo il progetto allegato alla presente convenzione;
- che il Comune di Campotosto, con Deliberazione della Giunta Comunale n. del ha valutato positivamente il progetto presentato dalla Onlus For Life di Novara relativo alla donazione di una struttura dispiegabile in legno ritenendolo rispondente alle necessità dell'amministrazione, ed approvando col medesimo atto lo schema della presente convenzione.
- che l'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le opere pubbliche di essere realizzate a cura e spese del privato;
- che è necessario ricondurre la proposta di donazione pervenuta nelle più ampie previsioni dell'articolo 20 del Codice dei contratti;

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente Convenzione la realizzazione di una struttura dispiegabile in legno e la disciplina dei rapporti tra il Comune e la Onlus donatrice della fornitura, posa in opera e della successiva donazione allo stesso Comune della predetta opera pubblica da realizzarsi in Campotosto, nell'area individuata catastalmente fg. 26 mappale n.1801 in parte, in conformità al progetto delle opere proposto dalla stessa Associazione ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Esecuzione delle opere)

L'intervento risulta essere composto come da planimetria allegata di cui al progetto delle opere. L'intera area individuata per la realizzazione dell'opera risulta dotata di tutte le utenze necessarie alla funzionalità delle strutture e sono presenti le adduzioni e gli allacciamenti alle reti.

Articolo 3

(Impegni a carico dell'Associazione donatrice)

L'associazione donatrice dell'opera si impegna a:

- a) comunicare al Comune di Campotosto la nomina del Direttore dei Lavori e il cronoprogramma definitivo;
- b) redigere e trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, la notifica preliminare, ed eventuali specifiche di progettazione;

c) provvedere alla realizzazione di tutte le opere a regola d'arte previste dalla presente Convenzione, entro 90 giorni dalla data di messa a disposizione dell'area, salvo imprevisti e/o eventi e cause di forza maggiore;

d) a presentare dichiarazione sostitutiva si sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché medesima dichiarazione degli altri soggetti

coinvolti nei lavori;

e) predisporre tutte le richieste e le documentazioni tecnico-amministrative necessarie all'acquisizione di tutte le concessioni e i nulla osta necessari;

f) a consegnare i contratti che dovesse stipulare con altri soggetti per la realizzazione dell'opera;

g) a comunicare e garantire il rilascio delle Certificazioni e Collaudi previsti dalla normativa vigente delle opere da realizzarsi e di tutti gli impianti;

h) a donare a titolo gratuito al Comune l'opera realizzata.

Articolo 4

(Impegni del Comune)

---Il Comune si impegna, anche col supporto della Regione Abruzzo, a

· destinare la struttura per l'accoglimento di pare degli uffici pubblici;

• mettere a disposizione dell'Associazione donatrice l'area individuata libera da cose e/o persone; eventuali materiali presenti sull'area potranno essere rimossi e portati a smaltimento a cura del donante;

predisporre l'accessibilità dell'area a mezzi di cantiere e operatori;

• predisporre la rete elettrica e idrica di cantiere le cui utenze sono a carico del Comune;

 predisporre e adottare ogni atto per la fattibilità dell'intervento nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari, nonché eventuale relazione geologica se già disponibile presso l'archivio dell'Ente;

predisporre, in accordo col donante, le necessarie limitazioni e deviazioni del traffico secondo

il cronoprogramma consegnato;

• effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle aree circostanti, a far tempo dalla donazione dell'opera nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;

a rimuovere la struttura una volta terminata la fase di provvisoria di allocazione degli uffici

comunali.

Articolo 5

(Validità della convenzione)

L'efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata all'approvazione del Progetto da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campotosto che si intende acquisito attraverso il parere di regolarità tecnica favorevole allegato alla Delibera di approvazione della presente convenzione.

Articolo 6

(Donazione delle strutture)

Il valore dei beni donati ed installati al Comune di Campotosto verrà individuato sulla base del progetto.

La società donatrice terrà a proprio carico tutte le spese e gli oneri necessari al perfetto realizzo del progetto, ivi compresi i costi del progetto, della Direzione Lavori e degli oneri della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008; e di eventuali affidatari, per un valore presunto di circa 30.000,00 (cinquantamila) euro oltre IVA.

Il bene così risultante sarà ceduto a titolo gratuito dall'Associazione donatrice al Comune di

Campotosto.

Articolo 7 (Norme di rinvio) Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Articolo 8

(Inadempienze)

In caso di inadempimento e/o violazione da parte del soggetto attuatore delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e delle relative pattuizioni, fermo restando ogni altro diritto, ragione o azione in capo al Comune, potrà essere disposta la sospensione dei lavori dell'intero intervento oppure della parte di intervento ritenuta dal Comune interessata alle inadempienze.

In caso di persistente mancato rispetto della realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 2 il Comune potrà inoltre richiedere la risoluzione di diritto della presente convenzione anche senza previa diffida. In tal caso il Comune può richiedere sia l'acquisizione che la rimozione delle opere realizzate.

In caso di inadempienza di una delle Parti può essere attivato il Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 10.

Articolo 9

(Codici di comportamento e responsabilità amministrativa)

Il Comune e l'Associazione donatrice dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto dei D. Lgs. n. 165/2001 e D. Lgs. n. 231/2001 in materia di "codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione" e di "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", e conseguentemente si impegnano a: (i) osservare i predetti D. Lgs. n. 165/2001 e D. Lgs. n. 231/2001 ("Leggi Anticorruzione"); (ii) astenersi dall'intraprendere qualsiasi attività, pratica o condotta che potrebbe costituire un reato ai sensi delle predette Leggi Anticorruzione; (iii) osservare i codici di comportamento ed il Modello organizzativo ed il Codice Etico; (iv) disporre e mantenere in vigore nel corso della durata della Convenzione le proprie politiche e procedure, per garantire l'osservanza delle Leggi Anticorruzione, applicandole all'occorrenza; e (v) riferire immediatamente all'altra Parte qualsiasi richiesta o domanda di beneficio finanziario o di altra natura che sia stata ricevuta in relazione alla sottoscrizione della Convenzione.

Le Parti concordano che la violazione degli obblighi sopra riportati o il semplice rinvio a giudizio di qualsivoglia amministratore e/o dipendente e/o rappresentante di una Parte, facoltizza la Parte adempiente a comunicare per iscritto all'altra Parte la risoluzione di diritto e con effetto immediato della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni altro rimedio di legge ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 10 (Controversie)

In caso di controversia e/o disaccordo sull'applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione le parti si rimettono sin d'ora al giudizio di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre membri due dei quali nominati ognuno dalle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di L'Aquila su richiesta di uno dei due arbitri nominati dalle parti. Lo stesso Presidente provvederà eventualmente a nominare l'arbitro non designato da una delle parti. Tale Collegio Arbitrale giudicherà quale amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura, ma comunque nel rispetto del contradditorio e dovrà pronunciarsi nel termine massimo di 30 giorni.

Lo stesso Collegio Arbitrale valuta l'applicazione di eventuali sanzioni in carico al soggetto inadempiente che non possono superare il 30% del valore dichiarato dell'opera.

| Campotosto, | Lì | |
|-------------|----|------|
| | | |

M.A.DI. Campotosto (Aq)




RENDER

M.A.DI. Modulo abitativo dispiegabile

Doppio modulo mq.55,00







































F.to Il Sindaco

F.to Il Segretario Comunale

Ing. Luigi Cannavicci

Dott. Valerio Brignola

| Il sottoscritto, visto gli atti d'Ufficio, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTESTA |
| Che la presente deliberazione: |
| [] E' affissa all'Albo Pretorio ON-LINE in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi . |
| Campotosto Ii |
| F.to II Segretario Comunale |
| Dott. Valerio Brignola |
| |
| Il sottoscritto, visto gli atti d'Ufficio, |
| ATTESTA |
| Che la presente deliberazione: |
| 2 9 SET. 2017 [] E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. 595 in data, ai Capigruppo Consiliari (art. 127 del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267); Dalla Residenza Comunale li 2 9 SET. 2017 |
| F.to II Segretario Comunale |
| Dott. Valerio Brignola |
| |
| Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio, |
| Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno |
| [] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.L.vo 18/08/2000 n.267) |
| [] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000); |
| Dalla Residenza Municipale, Iì 2 9 SET. 2017 |

F.to II Segretario Comunale

Dott. Valerio Brignola